

Publicato il 30/10/2019

N. 07015/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11431/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11431 del 2019, proposto da

Filippo Banno', Luca Bonsignore, Fabio Casulli, Chiara Codispoti, Daniele Costa, Lorenzo De Angelis, Elia Egidio De Lillo, Giorgio Fasano, Girolamo Fusco, Giovanni Gambardella, Ilenia Gliottone, Roberto Iannotta, Sergio Imbelli, Aniello Iovino, Francesco Madonna, Marco Madonna, Marco Mistrali, Marco Motisi, Valentina Nicolo', Giulia Orlandi, Gabriele Pacecca, Mirko Parisse, Giovanni Perreca, Pietro Petillo, Maria Valeria Rana, Michela Russo, Pasquale Russolillo, Ilaria Siciliano, Cristina Sirico, Francesco Sorrentino, Cristian Tosto, Domenico Trombetta, Luca Usce', Antonio Vargiu, Danilo Zecca, Antonio Zerilli, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

nei confronti

Stefano Renna, Ciro Giovane non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi degli odierni ricorrenti; - del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato in G.U.R.I. del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto; - del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06 giugno 2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16 luglio 2019 sul sito web della Polizia di Stato; - del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie

Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui ha avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, e nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; - dell'avviso del 15 marzo 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>) con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla «verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti dell'età non superiore a ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino a un massimo di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari; - della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti «in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio», nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica; - della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti «esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; - della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che «non possono considerarsi certamente

esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4» nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica; - del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei

soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include i ricorrenti; - dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare» ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento; - dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare; - del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo

della Polizia n. 333- B/12D.2.17/6686; - del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; - ove occorra, inoltre, Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 24 aprile 1982, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - dell'art. 11, comma 2 –bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «in possesso, alla

data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...».

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

del diritto di parte ricorrente a partecipare, anche attraverso la predisposizione di sessioni

straordinarie, alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di

cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo

2019 e con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed

opportune al soddisfacimento della pretesa de qua nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, sebbene le questioni dibattute meritano di essere approfondite in sede di merito, sia opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della gravità del danno, disporre l'ammissione, con riserva, di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione indicata;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 giugno 2020.

Compensa le spese della fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO

